CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A tutti gli iscritti all'Albo
e p.c. Ai Comitati Regionale ONA
All'Istituto Italiano degli Attuari

Circ. n. 11/2015

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Attuari

Caro Collega,

Ti informo che il Consiglio Nazionale degli Attuari è giunto al termine del suo mandato e le elezioni per il rinnovo avranno luogo a partire dal giorno **22 settembre 2015** secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n.169/2005 (GU. n. 198 del 26 agosto 2005) recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

Riassumo di seguito le istruzioni essenziali per l'espletamento della procedura elettorale definita dagli artt. 3 e 6 del suddetto regolamento.

1) Calendario delle votazioni e informazioni generali

Tenuto conto della procedura prevista dal regolamento elettorale, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale si svolgeranno con il seguente calendario:

- 1ª votazione: **22 e 23 settembre 2015 dalle ore 12 alle ore 20** (quorum richiesto 50% degli aventi diritto al voto);
- eventuale 2ª votazione: dal **24 al 28 settembre 2015** (esclusa domenica 27 settembre) **dalle ore 16 alle ore 20** (quorum richiesto 25% degli aventi diritto al voto);
- eventuale 3ª votazione: dal **29 settembre 2015 al 3 ottobre 2015 dalle ore 16 alle ore 20** (nessun quorum richiesto).

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio elettorale centrale costituito nella sede del Consiglio Nazionale (Roma, Viale delle Milizie 1, scala destra, II piano, int. 7), salvo quanto precisato di seguito relativamente al voto per corrispondenza.

L'esito del raggiungimento del quorum in prima votazione e, ove necessario, in seconda votazione, sarà pubblicato sul sito "www.ordineattuari.it" (rispettivamente il 23 ed il 28 settembre dopo le ore 20.00).

Il numero degli aventi diritto al voto iscritti alla sezione A dell'Albo ("attuario") è di 911 mentre nella sezione B ("attuario iunior") risultano 8 iscritti. Il totale degli iscritti risulta quindi pari a 919.

Il Consiglio Nazionale sarà composto da 15 membri e durerà in carica 5 anni.

2) Scrutinio

Una volta raggiunto il quorum, lo scrutinio avrà luogo a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo a quello di chiusura di ciascuna votazione e quindi:

- il 24 settembre per la 1ª votazione
- il 29 settembre per la 2ª votazione
- il 5 ottobre per la 3ª votazione.

Lo scrutinio si svolgerà presso la sede del Consiglio Nazionale e sarà pubblico.

3) Candidature

Le candidature devono essere formulate per iscritto, debitamente firmate e inviate al Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, Viale delle Milizie 1, 00192 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 2015. Inoltre le candidature potranno essere inviate da posta elettronica certificata all'indirizzo mail segreteria@cert.consiglionazionaleattuari.it e per conoscenza all'indirizzo mail g.crenca@consiglionazionaleattuari.it o trasmesse via fax al n. 063210250.
L'elenco di coloro che hanno presentato la candidatura sarà via via reso noto sul nostro sito web; in particolare l'aggiornamento sarà pubblicato l'12 settembre ed il 16 settembre. In questa ultima data l'elenco dei candidati, ormai completo, sarà affisso presso il seggio elettorale centrale.
Ciascun elettore esprime il voto scrivendo sulla apposita scheda nome e cognome dei prescelti tra coloro che si sono candidati.
Risultano eletti, per ciascuna sezione dell'Albo, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4) Votazione per corrispondenza

Oltre alle votazioni di persona presso il seggio elettorale centrale ciascun elettore può esercitare il proprio diritto di voto per lettera raccomandata. **La raccomandata dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, Viale delle Milizie 1, 00192 Roma, in busta chiusa, entro le ore 20.00 del 23 settembre 2015. Tale termine è inderogabile.** Non sono ammesse modalità di invio diverse dalla raccomandata postale individuale. L'interessato potrà controllare l'avvenuta consegna nei termini di legge della propria raccomandata accedendo al sito "www.posteitaliane.it" tramite il numero indicato nella ricevuta postale.

Sulla busta n.2 deve essere indicato nome e cognome e apposta la firma dell'elettore autenticata nei modi di legge; **a tal fine l'elettore stesso potrà anche provvedere personalmente per autocertificazione inserendo nella busta la fotocopia controfirmata del proprio documento di identità**.

La votazione per corrispondenza è prevista una sola volta ed è valida per le tre votazioni, salvo che per la seconda e la terza votazione l'elettore voti di persona presso il seggio elettorale centrale.

5) Materiale per le votazioni

Con il presente avviso viene trasmesso il materiale necessario per le votazioni per corrispondenza e precisamente:

- Tagliando di partecipazione alla votazione per corrispondenza,
- Scheda di votazione,
- busta n.1 e la busta n. 2.

Si allega inoltre l'estratto del regolamento elettorale contenente le istruzioni di voto.

6) Composizione del seggio elettorale centrale

Il seggio elettorale centrale, istituito presso la sede del Consiglio Nazionale a Roma in Viale delle Milizie n.1, è così composto:
Stefano Borsetti (Presidente), Giuseppe Di Tria (Vice Presidente), Rosa Maria Lacquaniti (Segretario), Pamela Tiripicchio, Laura D'Ambrosio (Scrutatori).

Auspicando la Tua partecipazione alle votazioni, Ti saluto con viva cordialità.

Il Presidente
(Giampaolo Crenca)

Roma, 4 settembre 2015

Allegati:

1. Materiale elettorale per le votazioni
2. Estratto regolamento elettorale

ALLEGATO 2

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DPR 8 luglio 2005, n.169 (in G. U. n. 198 del 26 agosto 2005) - Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali

Art. 3- Elezione dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, la fa pervenire, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, fra gli iscritti, il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

Art. 6- Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. Il consiglio dell'ordine é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.